

DELIBERAZIONE 9 MARZO 2021

95/2021/R/EEL

**DETERMINAZIONI SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.
ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DI AMBITI TERRITORIALI SERVITI DA RETI ELETTRICHE
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI, NON INTERCONNESSE CON LA RETE DI
TRASMISSIONE NAZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1149^a riunione del 9 marzo 2021

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 186/11;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2016, 192/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 681/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2020, 108/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 154/2020/R/eel;
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 10 agosto 2010, prot. Autorità 28809, del 17 agosto 2010;
- la comunicazione di Enel Produzione, dell'11 novembre 2010, prot. Autorità 37629, del 15 novembre 2010;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 2 dicembre 2011, prot. Autorità 31896, del 5 dicembre 2011;

- la comunicazione di Enel Produzione, del 16 dicembre 2011, prot. Autorità 33254, del 19 dicembre 2011;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 14 maggio 2013, prot. Autorità 18307, del 17 maggio 2013;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 14 maggio 2013, prot. Autorità 18308, del 17 maggio 2013;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 4 agosto 2014, prot. Autorità 22455, del 7 agosto 2014;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 24 febbraio 2015, prot. Autorità 7030, del 27 febbraio 2015;
- la comunicazione di Enel Produzione, del 2 dicembre 2015, prot. Autorità 36630, del 10 dicembre 2015 (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 14 marzo 2018, prot. Autorità 9155, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 9 marzo 2018, prot. Autorità 8741, del 12 marzo 2018;
- la comunicazione di Enel S.p.A. (di seguito: Enel), del 21 marzo 2018, prot. Autorità 10105, del 22 marzo 2018 (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la lettera della DMEA, del 22 marzo 2018, prot. Autorità 10115, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 3 aprile 2018, prot. Autorità 11664, del 4 aprile 2018 (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Enel, del 22 maggio 2018, prot. Autorità 16470, del 23 maggio 2018 (di seguito: seconda comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;
- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) individui e pubblici l'elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 63 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna per ciascuna unità ammessa un corrispettivo a reintegrazione dei costi di

generazione (di seguito anche: Corrispettivo) determinato dall’Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell’elenco;

- l’elenco degli impianti essenziali pubblicati da Terna per l’anno 2013 include le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione:
 - a) Stromboli;
 - b) Ginostra;
 - c) Panarea – Lipari;
 - d) Alicudi – Lipari;
 - e) Filicudi;
 - f) Capraia;
 - g) Ventotene;
 - h) Vulcano termo;
 - i) S. Marina Salina;
 - j) Malfa;
- con la prima comunicazione Enel Produzione, l’omonima società ha avanzato istanza di reintegrazione dei costi, allegando alla stessa una relazione tecnica volta a esplicitare le partite economiche relative alle unità isolate sopra menzionate, con riferimento all’anno 2013;
- ai sensi della deliberazione 192/2016/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo ad Enel Produzione, per l’anno 2013, rispetto alle unità isolate;
- come specificato nella prima comunicazione Enel Produzione, nelle more della completa implementazione della deliberazione ARG/elt 89/09, l’omonima società ha immesso in rete l’energia prodotta dalle proprie unità isolate senza percepire per la stessa alcuna remunerazione in termini di ricavi da mercato dell’energia e da sbilanciamento positivo;
- con la seconda comunicazione Enel Produzione, sono state fornite all’Autorità le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA, tra cui l’elenco delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell’anno 2013;
- con la prima e seconda comunicazione Enel, l’omonimo soggetto, in qualità di capogruppo delle società che svolgono attività che riguardano le reti isolate oggetto della presente deliberazione, ha fornito all’Autorità le informazioni richieste con la prima lettera DMEA;
- il comma 65.14 prevede che, relativamente alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento solo per una parte dell’anno, si consideri solo una quota del valore *ex* comma 65.15, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell’anno considerato;
- con la prima comunicazione Enel, l’omonima società ha inoltre fornito all’Autorità l’elenco dei proventi da certificati verdi che Enel Produzione ha ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per l’impianto di Capraia, con riferimento a un periodo pluriennale che include l’anno 2013, successivamente all’istanza di reintegrazione dei costi avanzata da Enel Produzione;
- l’Autorità ha sinora determinato il Corrispettivo per le unità isolate con riferimento a quattro anni (2009-2012), a fronte di apposite istanze avanzate da Enel Produzione;

- i dati economici consuntivi delle unità isolate relativi a un periodo continuativo di quattro anni rappresentano un'adeguata base informativa per effettuare valutazioni in merito alle dinamiche economiche che caratterizzano le singole unità;
- dall'analisi dei dati economici forniti da Enel Produzione nelle istanze di reintegrazione con riferimento all'anno 2013 e ai quattro anni precedenti, è emerso un progressivo aumento dei Corrispettivi richiesti, che, al netto delle dinamiche relative ai costi variabili, è prevalentemente dovuto all'incremento dei costi fissi operativi diversi dall'ammortamento (di seguito: costi fissi operativi);
- dall'esame dei dati dei costi fissi operativi riconosciuti in relazione alle singole unità isolate per gli anni dal 2009 al 2012, rivalutati all'anno 2013 con l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) dell'Istat (di seguito: indice FOI) ed espressi in termini unitari (per MW), e dal confronto di tali dati con i costi fissi operativi unitari delle unità isolate nell'anno 2013, emerge, nell'anno 2013, in relazione alle unità Alicudi – Lipari e Filicudi, detti costi hanno subito un incremento tale da risultare soltanto parzialmente ammissibili, anche se si considerano le taglie delle medesime unità e gli elementi informativi forniti da Enel Produzione per motivare detto aumento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi, avanzata da Enel Produzione, con le comunicazioni Enel Produzione, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- includere tra le voci di ricavo che concorrono alla determinazione del Corrispettivo per l'anno 2013:
 - i proventi derivanti dal riconoscimento dei certificati verdi, relativi al medesimo anno, riportati nella prima comunicazione Enel;
 - l'acconto del Corrispettivo di cui alla deliberazione 192/2016/R/eel, poiché l'istanza di reintegrazione, essendo stata elaborata prima del menzionato provvedimento, non considera l'acconto;
- prevedere una rettifica, derivante dal disposto del comma 65.14, per quanto riguarda i costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale dei cespiti soggetti ad ammortamento per una parte dell'anno 2013;
- con riferimento alle unità Alicudi– Lipari e Filicudi, per le ragioni sopra esplicitate, riconoscere - ai fini della determinazione del Corrispettivo per l'anno 2013 - un importo di costi fissi operativi inferiore a quanto indicato da Enel Produzione nell'istanza di reintegrazione e tale da assicurare che il costo fisso operativo unitario (per MW) di ciascuna delle citate unità sia pari al massimo tra i valori di seguito descritti, da calcolare previa rivalutazione al 2013, con l'indice FOI, dei costi fissi operativi unitari delle unità isolate relativi agli anni dal 2009 al 2012:
 - il massimo costo fisso operativo unitario annuo riconosciuto all'impianto in esame in relazione agli anni dal 2009 al 2012;
 - la media tra il massimo costo fisso operativo unitario annuo riconosciuto rispetto ai menzionati quattro anni per l'unità isolata con capacità inferiore più prossima a

quella dell'impianto considerato e il corrispondente massimo costo dell'unità isolata con capacità superiore più prossima a quella dell'impianto esaminato

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a Enel Produzione S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento alle unità isolate, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2013, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 marzo 2021;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A a Terna S.p.A. e a Enel Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini